

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

18° anno n. L 311

1° dicembre 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 3074/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3075/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativo al trattamento tariffario applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria a taluni prodotti importati dai nuovi Stati membri e destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di alcune aerodine 32
- ★ Regolamento (CEE) n. 3076/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali 34
- ★ Regolamento (CEE) n. 3077/75 del Consiglio, del 17 novembre 1975, che sospende temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria a taluni prodotti chimici importati dai nuovi Stati membri 37

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

75/725/Euratom:

- ★ Decisione del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa all'approvazione di una modificazione dell'atto costitutivo dell'impresa comune «Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH» (SBK) 38

75/726/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili 40

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3074/75 DEL CONSIGLIO
del 17 novembre 1975**

relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3042/74 del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine ⁽¹⁾, completato dal regolamento (CEE) n. 1300/75 ⁽²⁾, ha sospeso totalmente o parzialmente, a seconda dei casi, la riscossione dei dazi stabiliti nella tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati ad essere incorporati nella costruzione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg, o su aeroplani o elicotteri del peso a vuoto da 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi;

considerando che le misure di sospensione previste scadranno il 31 dicembre 1975;

considerando che, tenuto conto delle esigenze tecniche connesse con la concezione stessa degli aeroplani attualmente costruiti nella Comunità, è opportuno mantenere a decorrere dal 1° gennaio 1976, per i prodotti destinati alla costruzione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg, misure di sospensione differenziate secondo il tipo cui appartengono gli aeroplani considerati, al fine di tenere conto, in ogni singolo caso, delle possibilità dell'industria comunitaria;

considerando che, per rendere pienamente efficaci i principi adottati per la sospensione dei dazi stabiliti nella tariffa doganale comune per taluni prodotti destinati alla costruzione di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg, occorre attenersi ad essi anche nello stabilire un elenco di prodotti che possono beneficiare della sospensione dei dazi doganali per la manutenzione o la riparazione degli aeroplani in questione attualmente costruiti nella Comunità; che, tenendo però conto delle capacità attuali dell'industria comunitaria, è opportuno anche mantenere, per gli utilizzatori di aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg costruiti nei paesi terzi o la cui costruzione, avvenuta in precedenza nella Comunità, ha richiesto l'importazione di notevoli quantità di prodotti da paesi terzi, la possibilità di approvvigionarsi di prodotti necessari alla loro manutenzione o alla loro riparazione beneficiando di una sospensione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che un numero limitato di prodotti non disponibili nella Comunità è ugualmente necessario per la manutenzione o la riparazione di certi tipi di eroplani e di elicotteri del peso a vuoto da 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi; che è opportuno di conseguenza sospendere la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune concernenti tali prodotti;

considerando che occorre prevedere l'adattamento dei provvedimenti da adottare, sul piano dell'applicazione della tariffa doganale comune, nei confronti dei prodotti importati da paesi terzi per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di aerodine, in funzione dell'evoluzione delle possibilità tecniche dell'industria aeronautica comunitaria e delle industrie comunitarie di equipaggiamento di aeroplani; che un siffatto adattamento può richiedere una revisione dei provvedimenti in vigore ad intervalli relativamente ravvicinati; che pertanto bisogna limitare ad un anno la durata dell'applicazione del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 7. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 24. 5. 1975, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 3

Articolo 1

1. La riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato I è sospesa fino al livello indicato nella colonna 3, a condizione che si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione degli aeroplani di un peso a vuoto di più di 15 000 kg ed elencati, caso per caso, nella colonna 4 del suddetto allegato.

2. Il presente articolo si applica anche agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti o pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

Articolo 2

1. La riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato II è sospesa fino al livello indicato nella colonna 3 o 4, a condizione che si tratti di prodotti destinati ad essere impiegati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione su aeroplani di un peso a vuoto di più di 15 000 kg appartenenti all'una o all'altra delle categorie definite nel suddetto allegato e, ove si tratti della categoria B, quando la manutenzione o la riparazione riguardino aeroplani enumerati nella colonna 5 dello stesso allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti di cui alle voci 85.15, 85.22, 90.14, 90.28 e 90.29 della tariffa doganale comune, accanto alle quali figura il richiamo (¹), il paragrafo 1 si applica soltanto se gli aerei, alla cui manutenzione o riparazione sono destinati detti prodotti, appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati a tale data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

1. La riscossione dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato III è sospesa fino al livello indicato nella colonna 3 del suddetto allegato, a condizione che si tratti di prodotti destinati ad essere impiegati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione su aeroplani ed elicotteri di un peso a vuoto da 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi elencati, caso per caso, nella colonna 4 o 5 dell'allegato medesimo.

2. Tuttavia, per i prodotti di cui alle voci 85.15, 90.28 e 90.29 della tariffa doganale comune, accanto alle quali figura il richiamo (¹), il paragrafo 1 si applica soltanto quando gli aeroplani e gli elicotteri, alla cui manutenzione o riparazione sono destinati detti prodotti, appartengono a tipi dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati a tale data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 2, per tipo di aeroplano o di elicottero s'intende il prototipo di detto aeroplano o elicottero nonché le versioni direttamente derivate da tale prototipo, escluse le versioni che presentano modifiche fondamentali rispetto a quest'ultimo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1976.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: E. di altre sostanze: ex II. altri: — Tubi flessibili e soffiotti in siliconi rinforzati — Tubi flessibili in politetrafluoretilene per circuiti idraulici o di carburante	14,1 % 0 %	Airbus Airbus, Mercure, Concorde
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: ex C. altri: — Rampe di evacuazione passeggeri	0 %	Airbus
ex 70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti tra loro: — Pannelli di vetro laminato resistente ad alte temperature, utilizzati per il parabrezza della cabina di pilotaggio	0 %	Concorde
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie: ex A. Fibre non tessili e lavori di fibre non tessili: — Lana di vetro sopraffina di scarsa capacità idrofila	0 %	Airbus, Mercure, F 28, Concorde
73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19: ex C. altri: — Tubi per circuiti idraulici d'acciaio 21.6.9 rispondenti alla norma Deutsche Airbus DAN 41/BMS 7185	0 %	Airbus
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	0 %	Ogni tipo di aeroplano
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: ex B. altri: — Dispositivi per la fissazione e la chiusura a chiavistello del carico	0 % 0 %	Airbus Airbus
ex 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: — Squadre d'angolo	0 % 0 %	F 28 Airbus

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4
ex 76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm:		
	— Lamiere di spessore variabile, ottenute mediante laminazione, per larghezze pari o superiori a 1 200 mm	0 %	F 28
	— Lamiere pretrafilate a spessore variabile, di spessore pari o superiore ad 8 mm e inferiore a 180 mm	9,6 %	Airbus
76.16	Altri lavori di alluminio: ex D. altri:		
	— Dispositivi «Quick change» che permettono la trasformazione di aeroplani per il trasporto di passeggeri in aeroplani per il trasporto di merci e viceversa	0 %	F 28
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermets, greggi o lavorati: K. Titanio:		
	ex II. lavorato:		
	— Tubi con parete sottile pronti per l'uso, impiegati nel sistema di condizionamento d'aria	0 %	Airbus, Mercure
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni	0 %	Ogni tipo di aeroplano
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:		
	— Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	5,2 %	F 28
84.08	Altri motori e macchine motrici: B. Turbine a gas:		
	ex II. altri:		
	— di potenza superiore a 360 kW	0 %	Airbus, Mercure, F 28
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):		
	B. altre pompe:		
	ex I. Pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 bar:		
	— che possono fornire una pressione uguale o superiore a 200 bar	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	ex III. Parti e pezzi staccati:		
	— delle pompe di cui al precedente punto B ex I	0 %	Airbus, Mercure, F 28

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4
ex 84.12	<p>Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:</p> <p>— Gruppi per il condizionamento dell'aria con o senza dispositivo refrigerante, di capacità superiore a 5 000 kcal/orarie</p>	0 %	Airbus, Mercure
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Apparecchi per la produzione del freddo adatti al sistema di condizionamento dell'aria</p>	0 %	F 28
84.17	<p>Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:</p> <p>ex C. Scambiatori di calore:</p> <p>— del sistema motore a velocità costante (CSD)</p> <p>— del sistema di condizionamento dell'aria</p>	0 %	Airbus, Mercure
ex 84.21	<p>Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:</p> <p>— Estintori per reattori e per motori ausiliari incorporati in modo fisso su aeroplani</p> <p>— Estintori per vani bagagli incorporati in modo fisso su aeroplani</p>	0 %	Airbus, Mercure, F 28
84.22	<p>Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce 84.23:</p> <p>ex D. altri:</p> <p>— Martinetti per chiusura a chiavistello</p> <p>— Apparecchi destinati ad essere incorporati in modo fisso sugli aeroplani per il carico o lo scarico e la fissazione del carico</p>	0 %	Airbus, Mercure
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo:</p> <p>ex E. altri:</p> <p>— Umidificatori e disumidificatori d'aria</p>	0 %	Airbus, Mercure, F 28

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4
84.59 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> — Tergicristalli — Servomotori idraulici — Accumulatori idropneumatici sferici — Apparecchi di avviamento pneumatici per motori — Blocchi-toeletta ideati specialmente per aerei 	<ul style="list-style-type: none"> 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 	<ul style="list-style-type: none"> F 28 F 28 Airbus, Mercure, F 28 Airbus Airbus, Concorde, Mercure, F 28
84.61	<p>Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:</p> <p>A. Riduttori di pressione</p> <p>ex B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Valvole utilizzate nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine — Valvole utilizzate nel sistema di protezione antincendio — Valvole utilizzate nel sistema di circolazione dell'acqua 	<ul style="list-style-type: none"> 0 % 0 % 0 % 0 % 	<ul style="list-style-type: none"> F 28 Airbus, Mercure, F 28 Airbus, Mercure, F 28 Airbus, Mercure, F 28
ex 84.62	<p>Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cuscinetti utilizzati nel sistema di caricamento del carico 	<ul style="list-style-type: none"> 0 % 	<ul style="list-style-type: none"> Airbus
ex 84.63	<p>Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> — Dispositivi di alimentazione a velocità costante (CSD) 	<ul style="list-style-type: none"> 0 % 	<ul style="list-style-type: none"> Airbus, Mercure, F 28
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:</p> <p>ex II. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Alternatori a grande velocità (più di 3 600 giri/minuto) — Motori, con riduttore di velocità, per il sistema di caricamento — Motori elettrici della potenza di 500 watt a corrente continua di 28 volt utilizzati per l'apertura della porta di carico — Generatori per il sistema di controllo antiblocco, incorporato nel carrello d'atterraggio 	<ul style="list-style-type: none"> 0 % 0 % 0 % 0 % 	<ul style="list-style-type: none"> Airbus, Mercure, F 28 Airbus F 28 F 28, Airbus, Mercure, Concorde

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4
85.01 (seguito)	ex B. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: — Convertitori statici della potenza di 250 VA che trasformano una corrente continua di 28 volt in corrente alternata di 115 volt — Trasformatori con raddrizzatore, di intensità nominale di 100 ampère a 28 volt, per il sistema di produzione elettrica di corrente continua .. ex C. Parti e pezzi staccati: — degli alternatori a grande velocità (più di 3 600 giri/minuto) — dei motori, con riduttore di velocità, per il sistema di caricamento — dei generatori per il sistema antiblocco, incorporato nel carrello d'atterraggio — degli altri apparecchi di cui alle precedenti lettere A e B	0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %	F 28 F 28 Airbus, Mercure, F 28 Airbus F 28, Airbus, Mercure, Concorde F 28
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) ed apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevamento, di radioscandaglio e di radiotelecomando: A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: ex II. Apparecchi rice-trasmettenti: — Apparecchi rice-trasmettenti HF ex B. altri apparecchi: — Radar meteorologici «ogni tempo» conformi alla norma ARINC 564 — Apparecchi riceventi per la navigazione VOR conformi alla norma ARINC 547 — Apparecchi riceventi per la radioguida ILS conformi alla norma ARINC 547 C. Parti e pezzi staccati: ex III. altri: — Antenne VOR LOC conformi alla norma ARINC 547 — Commutatori di antenne per apparecchi rice-trasmettenti HF	0 % 0 % 8 % 8 % 0 % 0 %	Airbus, Concorde, Mercure, F 28 Airbus, Concorde, Mercure, F 28 F 28 F 28 F 28 Airbus, Mercure, F 28, Concorde
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci 85.09 e 85.16: — Apparecchi di avvertimento per la protezione contro l'incendio — Rivelatori di fumo — Fari lampo anti-collisione	0 % 0 % 0 %	Airbus, F 28 Mercure, Concorde, F 28 Ogni tipo di aeroplano

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento di circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, soppressori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>ex A. Apparecchi per l'interruzione ed il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione o il comando dei circuiti elettrici:</p> <p>— Interruttori utilizzati nei sistemi di caricamento, APU (Auxiliary Power Unit) ed illuminazione di soccorso</p>	0 %	Airbus, Mercure, F 28
90.24	<p>Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce 90.14:</p> <p>ex C. altri:</p> <p>— Regolatori pneumatici utilizzati nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine</p>	0 %	Airbus, Mercure
90.28	<p>Strumenti ed apparecchi elettrici od elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:</p> <p>ex A. Strumenti ed apparecchi elettronici:</p> <p>— Apparecchi rivelatori del campo magnetico terrestre mediante saturazione di circuiti magnetici (flux valve)</p> <p>— Centrali anemometriche e strumenti annessi</p> <p>— Calcolatori di stallo</p> <p>— Apparecchi di controllo dell'erogazione e del consumo del carburante</p> <p>— Regolatori elettronici per il condizionamento dell'aria</p> <p>— Centrali inerziali</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Apparecchi indicatori di pressione del carburante e dell'olio di lubrificazione dei reattori</p> <p>— Apparecchi indicatori di quantità d'olio per il controllo dei reattori</p> <p>— Apparecchi indicatori di velocità per la centrale anemometrica e per il controllo dei reattori</p> <p>— Apparecchi indicatori di temperatura per la centrale anemometrica e per il controllo dei reattori</p> <p>— Indicatori elettromagnetici di pressione e moduli associati, destinati al controllo del funzionamento del sistema di immissione d'aria dei reattori</p>	<p>0 %</p>	<p>Airbus, Mercure, F 28, Concorde</p> <p>Airbus, Mercure, F 28</p> <p>Concorde</p> <p>Airbus, Mercure, F 28</p> <p>Airbus, Mercure, F 28</p> <p>Airbus, Mercure, F 28</p> <p>Airbus, Mercure, F 28</p> <p>Concorde</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4
90.29	<p>Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 e 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:</p> <p>ex A. Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettrici della sottovoce 90.28 A:</p> <p>— per:</p> <p>— Centrali inerziali 0 %</p> <p>— altri strumenti e apparecchi della sottovoce 90.28 A riportata nel presente elenco 0 %</p> <p>B. altri:</p> <p>ex II. non nominati:</p> <p>— altri strumenti o apparecchi della sottovoce 90.24 C riportati nel presente elenco 0 %</p> <p>— Indicatori elettromagnetici di pressione e moduli associati, destinati al controllo del funzionamento del sistema di immissione d'aria dei reattori 0 %</p> <p>— altri strumenti o apparecchi della sottovoce 90.28 B riportati nel presente elenco 0 %</p>		<p>Concorde</p> <p>Airbus, Mercure, F 28</p> <p>Airbus, Mercure</p> <p>Concorde</p> <p>Airbus, Mercure, F 28</p>
92.11	<p>Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:</p> <p>A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono:</p> <p>ex II. Apparecchi di riproduzione:</p> <p>— Riproduttori di musica e annunciatori automatici 0 %</p>	0 %	Concorde, Airbus, Mercure, F 28

ALLEGATO II

Trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la manutenzione e la riparazione su aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg

Nota per l'interpretazione della tabella seguente:

- a) rientrano nella categoria A gli aeroplani del peso a vuoto di più di 15 000 kg diversi da quelli citati nella lettera b) di cui in appresso;
- b) rientrano nella categoria B gli aeroplani dei tipi seguenti: BAC 111, Siddeley Trident, Airbus, Concorde, Mercure e F 28.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
ex 38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici: — Preparazioni e cariche per apparecchi estintori di cui al n. 84.21 del presente elenco	0 %	0 %	Ogni tipo di aeroplano
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche e delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: ex P. Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: — a base di esteri silicici o fosforici	0 %	0 %	Ogni tipo di aeroplano
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietilene tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.): C. altri: I. Polietilene: b) in altre forme ex IV. Polipropilene: in una delle forme descritte alle note 3 c) e 3 d) relative al capitolo 39 VI. Polistirolo e suoi copolimeri: ex b) in altre forme: — Acrilonitrilebutadiene stirolo, presentato in fogli appositamente costruiti per il rivestimento delle pareti interne degli aeroplani	0 %	—	—
		0 %	—	—
		—	0 %	Airbus, F 28

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
39.02 (seguito)	VII. Cloruro di polivinile:			
	ex a) in una delle forme previste alle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — omologato per la costruzione aeronautica e presentato in forma di granulati	—	0 %	Airbus
	ex b) in altre forme: — presentato in fogli appositamente costruiti per il rivestimento delle pareti interne degli aeroplani .. — altri	0 % 0 %	0 % —	Airbus —
	ex VIII. Cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile: — presentati in fogli appositamente costruiti per il rivestimento delle pareti interne degli aeroplani ..	—	0 %	Airbus
	XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione: ex a) in una delle forme previste alle note 3 a) e 3 b) di questo capitolo: — per il riempimento degli alveoli	— 0 %	0 % —	Airbus —
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: E. di altre sostanze: ex II. altri:			
	— Articoli per uso tecnico ed elementi di struttura	0 %	—	—
	— Tubi flessibili e soffiotti di siliconi rinforzati	—	14,1 %	Airbus
	— Condotture flessibili di politetrafluoretilene per circuiti idraulici o del carburante	—	0 %	Airbus, Mercure, Concorde
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori («flaps»), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie: ex B. altri:			
	— Pneumatici per aerodine dei tipi seguenti: 15,00 × 16 — 14 strati	0 %	—	—
	56,00 × 16 — 7-32 strati	0 %	—	—
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita: ex B. altri:			
	— Articoli per usi tecnici	0 %	—	—

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: ex C. altri: — Cinture di salvataggio — Rampe di evacuazione passeggeri	0 % 0 %	— 0 %	— Airbus
68.13	Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce 68.14 (cartoni, fili tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie: B. Lavori di amianto: III. altri	0 %	—	—
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie	0 %	—	—
68.16	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove: ex B. altri: — Filtri, rondelle ad altri articoli di carbone agglomerato o di grafite	0 %	—	—
ex 70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro: — Pannelli in vetro laminato resistente ad alte temperature, utilizzati per il parabrezza della cabina di pilotaggio	—	0 %	Concorde
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie: ex A. Fibre non tessili e lavori di fibre non tessili: — Lana di vetro sopraffina di scarsa capacità idrofila	—	0 %	Airbus, Mercure, F 28, Concorde
ex 73.18	Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19: ex C. altri: — Tubi pronti per l'uso, che possono essere impiegati come condotte idriche o come condotte per carburanti o lubrificanti	0 %	—	—
	— Tubi per circuiti idraulici in acciaio 21.6.9 rispondenti alla norma Deutsche Airbus DAN 41/BNS 7185	—	0 %	Airbus

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	0 %	0 %	Ogni tipo di aeroplano
ex 73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti: — Recipienti per la pressurizzazione	0 %	—	—
ex 73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità: — Cavi di acciaio per comandi di volo, pronti per l'uso	0 %	—	—
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio: A. non filettati	0 %	—	—
	B. filettati: ex II. altri: — diversi dai bulloni e dadi a bloccaggio mediante semplice avvvitamento, del tipo Hi-lok	0 %	—	—
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	0 %	—	—
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio: ex B. altri: — Ghiere, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio	0 %	—	—
	— Dispositivi per la fissazione e la chiusura a chiavistello del carico	0 %	0 %	Airbus
	— Sfere utilizzate nel sistema di caricamento del carico	—	0 %	Airbus
ex 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio: — Profilati con un numero di fabbricazione specifico	0 %	—	—
	— Squadre d'angolo	—	0 %	F 28
	— Profilati conici per il rafforzamento degli impennaggi laterali	—	0 %	Airbus

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
ex 76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm: — Lamiere con un numero di fabbricazione specifico — Lamiere a spessore variabile, ottenute mediante laminatura per larghezze uguali o superiori a 1 200 mm — Lamiere trafilate a spessore variabile, di spessore uguale o superiore a 8 mm e inferiore a 180 mm	0 % — —	— 0 % 9,6 %	— F 28 Airbus
ex 76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio: — Tubi pronti per l'uso, che possono essere impiegati come condotte idriche o come condotte per carburanti o lubrificanti	0 %	—	—
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	0 %	—	—
76.16	Altri lavori di alluminio: C. Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla: ex II. altri: — diversi dai bulloni e dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento, del tipo Hi-lok ex D. altri: — Collari, flange e dispositivi di sostegno, di raccordo, di serraggio e di spaziatura — Dispositivi «Quick change» che permettono la trasformazione di aeroplani per il trasporto di passeggeri in aeroplani per il trasporto di merci e viceversa	0 % — 0 %	— — 0 %	— — F 28
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermets, greggi o lavorati: K. Titanio: ex II. lavorato: — Tubi con parete sottile, pronti per l'uso, impiegati nel sistema di condizionamento dell'aria — Bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria che rispondono alle norme US, diversi dai bulloni e dadi a bloccaggio mediante semplice avvitamento, del tipo Hi-lok	— 0 %	0 % —	Airbus, Mercure —

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
ex 83.02	Guarniture, ferramenta ed altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte): — Guarniture e congegni di chiusura automatica per porte e cerniere di ogni tipo	0 %	—	—
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni	0 %	0 %	Ogni tipo di aeroplano
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili di metalli comuni per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto di metalli comuni: — Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	0 %	5,2 %	F 28
ex 84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche: — altre macchine motrici idrauliche	0 %	—	—
84.08	Altri motori e macchine motrici: B. Turbine a gas: II. altri: — di potenza superiore a 360 kW — non nominati	0 % 0 %	0 % —	Airbus, Mercure, F 28 —
	C. altri motori e macchine motrici	0 %	—	—
	D. Parti e pezzi straccati: ex II. altri: — di turbine a gas: — di potenza superiore a 360 kW — di potenza inferiore o uguale a 360 kW	0 % 0 %	0 % —	Airbus, Mercure, F 28 —
	— Motori e macchine motrici di cui al punto C	0 %	—	—
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): B. altre pompe: ex I. Pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 bar: — che possono fornire una pressione uguale o superiore a 200 bar — altre	0 % 0 %	0 % —	Airbus, Mercure, F 28 —

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
84.10 (seguito)	II. Pompe non nominate	0 %	—	—
	III. Parti e pezzi staccati:			
	— delle pompe di cui al punto B I:			
	— che possono fornire una pressione uguale o superiore a 200 bar	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— altri	0 %	—	—
	— delle pompe di cui al punto B II	0 %	—	—
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:			
	A. Pompe e compressori:			
	II. Pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10 ⁻² mbar; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 ed una portata di più di 3 000 m ³ al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2 000 kg	0 %	—	—
	III. altre pompe e compressori	0 %	—	—
	ex IV. Parti e pezzi staccati:			
	— delle pompe e dei compressori di cui al punto II	0 %	—	—
	— delle pompe e dei compressori di cui al punto III	0 %	—	—
	C. Ventilatori e simili	0 %	0 %	F 28
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità:			
	— Gruppi per il condizionamento dell'aria con o senza dispositivo refrigerante, di una capacità superiore a 5 000 kcal/orarie	—	0 %	Airbus, Mercure
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:			
	A. Evaporatori e condensatori diversi da quelli per gli apparecchi di uso domestico	0 %	—	—
	ex B. altri:			
	— Apparecchi per la produzione del freddo, adattati al sistema di condizionamento dell'aria	0 %	0 %	F 28

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
84.17	<p>Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc.; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:</p> <p>C. Scambiatori di calore:</p> <p>— del sistema motore a velocità costante (CSD)</p> <p>— del sistema di condizionamento dell'aria</p> <p>— altri</p>	0 % 0 % 0 %	0 % 0 % —	Airbus, Mercure, F 28 Airbus, Mercure, F 28 —
84.18	<p>Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:</p> <p>C. altri:</p> <p>II. Apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas</p>	0 %	0 %	F 28
ex 84.21	<p>Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:</p> <p>— Estintori per reattori e per motori ausiliari installati in modo fisso sugli aeroplani</p> <p>— Estintori per vani bagagli installati in modo fisso sugli aeroplani</p>	0 % 0 %	0 % 0 %	Airbus, Mercure, F 28 Airbus
84.22	<p>Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, «skips», verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce 84.23:</p> <p>ex D. altri:</p> <p>— Martinetti per chiusura a chiavistello</p> <p>— altri martinetti</p> <p>— Apparecchi destinati ad essere incorporati in modo fisso sugli aeroplani per il carico e lo scarico e la fissazione del carico</p>	0 % 0 % 0 %	0 % — 0 %	Airbus, Mercure — Airbus, Mercure
ex 84.53	<p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento d'informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:</p> <p>— Calcolatori parti costituenti di strumenti od apparecchi per la navigazione della voce 90.28 utilizzati esclusivamente per effettuare calcoli propri a detti strumenti o apparecchi</p>	0 %	—	—

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso: ex C. altri: — dei calcolatori di cui alla voce ex 84.53 del presente elenco	0 %	—	—
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: ex E. altri: — Umidificatori e disumidificatori dell'aria	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Apparecchi di avviamento per motori, regolatori di eliche e servomeccanismi	0 %	—	—
	— Tergicristalli	0 %	0 %	F 28
	— Servomotori idraulici	0 %	0 %	F 28
	— Accumulatori idropneumatici sferici	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Apparecchi di avviamento pneumatici per reattori	—	0 %	Airbus
	— Impianti igienici costruiti appositamente per gli aeroplani	—	0 %	Airbus, Concorde, Mercure, F 28
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili: A. Riduttori di pressione	0 %	0 %	F 28
	B. altri: — Valvole utilizzate nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Valvole utilizzate nel sistema antincendio	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Valvole utilizzate nel sistema di circolazione dell'acqua	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— non nominati	0 %	—	—
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma): — Cuscinetti utilizzati nel sistema di carico ..	0 %	0 %	Airbus
	— altri	0 %	—	—
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): — Dispositivi di trasmissione a velocità costante (CSD)	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— altri	0 %	—	—

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	0 %	—	—
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	0 %	—	—
85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di auto-induzione: A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti: I. Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	0 %	—	—
	II. altri: — Alternatori a grande velocità (più di 3 600 giri/minuto)	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Motori, con riduttore di velocità, per il sistema di caricamento del carico	0 %	0 %	Airbus
	— Motori elettrici di una potenza di 500 watt, a corrente continua di 28 volt, per il comando della porta di carico	0 %	0 %	F 28
	— Generatrici per il sistema di antibloccaggio installato nel carrello d'atterraggio	0 %	0 %	F 28, Airbus, Mercure, Concorde
	— non nominati	0 %	—	—
	B. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: — Convertitori statici di una potenza di 250 VA che trasformano una corrente continua di 28 volt in corrente alternata di 115 volt	0 %	0 %	F 28
	— Trasformatori-raddrizzatori di intensità nominale di 100 ampère per il sistema di generazione elettrica di corrente continua	0 %	0 %	F 28
	— altri	0 %	—	—
	C. Parti e pezzi staccati: — di alternatori a grande velocità (più di 3 600 giri al minuto)	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
85.01 (seguito)	— di motori, con riduttore di velocità, per il sistema di carico	0 %	0 %	Airbus
	— delle generatrici per il sistema di antibloccaggio installato nel carrello di atterraggio	0 %	0 %	Concorde, Airbus, Mercure, F 28
	— degli altri apparecchi di cui alle lettere A e B	0 %	0 %	F 28
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	0 %	—	—
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo ed alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori	0 %	—	—
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24:			
	ex B. Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili: — per il riscaldamento delle aerodine e delle superfici portanti, montati su aeroplani ad elica	0 %	—	—
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	0 %	—	—
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevamento, di radioscandaglio e di radiotelecomando:			
	A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori, combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione: I. Apparecchi trasmettenti	0 % ⁽¹⁾	—	—

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati a tale data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
85.15 (seguito)	II. Apparecchi rice-trasmittenti:			
	— Apparecchi rice-trasmittenti HF	0 %	0 %	Airbus, Concorde, Mercure, F 28
	— altri apparecchi rice-trasmittenti	0 % ⁽¹⁾	—	—
	ex III. Apparecchi riceventi anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione	0 % ⁽¹⁾	—	—
	B. altri apparecchi:			
	— Radar meteorologici «ogni tempo» conformi alla norma ARINC 564	0 %	—	Airbus, Concorde, Mercure, F 28
	— Apparecchi riceventi di navigazione VOR conformi alla norma ARINC 547	0 % ⁽¹⁾	0 %	F 28
	— Apparecchi riceventi di navigazione ILS conformi alla norma ARINC 547	0 % ⁽¹⁾	0 %	F 28
	— altri	0 % ⁽¹⁾	—	—
	ex C. Parti e pezzi staccati:			
	II. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» ed il cui maggior diametro non supera 25 mm:			
	— degli apparecchi trasmettenti di cui al punto A I	0 % ⁽¹⁾	—	—
	— degli apparecchi rice-trasmittenti di cui al punto A II:			
	— degli apparecchi rice-trasmittenti HF	0 %	0 %	Airbus, Concorde, Mercure, F 28
	— degli altri apparecchi rice-trasmittenti	0 % ⁽¹⁾	—	—
	— degli apparecchi riceventi di cui al punto A III	0 % ⁽¹⁾	—	—
	— degli altri apparecchi di cui al punto B:			
— dei radar meteorologici «ogni tempo» conformi alla norma ARINC 564	0 %	0 %	Airbus, Concorde, Mercure, F 28	
— degli apparecchi riceventi di navigazione VOR conformi alla norma ARINC 547	0 % ⁽¹⁾	0 %	F 28	
— degli apparecchi riceventi di radioguida ILS conformi alla norma ARINC 547	0 % ⁽¹⁾	0 %	F 28	
— degli altri apparecchi	0 % ⁽¹⁾	—	—	

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati a tale data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
85.15 (seguito)	III. altri: — Antenne VOR LOC conformi alla norma ARINC 547 — Commutatori di antenne per apparecchi rice-trasmittenti HF..... — non nominati: — degli apparecchi trasmettenti di cui al punto A I..... — degli apparecchi rice-trasmittenti di cui al punto A II: — degli apparecchi rice-trasmittenti HF — degli altri apparecchi rice-trasmittenti — degli apparecchi riceventi di cui al punto A III..... — degli altri apparecchi di cui al punto B: — dei radar meteorologici «ogni tempo» conformi alla norma ARINC 564 — degli apparecchi riceventi di navigazione VOR conformi alla norma ARINC 547 — degli apparecchi riceventi di radioguida ILS conformi alla norma ARINC 547.. — degli altri apparecchi	0 % 0 % 0 % ⁽¹⁾ 0 % 0 % ⁽¹⁾ 0 % ⁽¹⁾ 0 % 0 % ⁽¹⁾ 0 % ⁽¹⁾ 0 % ⁽¹⁾ 0 % ⁽¹⁾ 0 % ⁽¹⁾	0 % 0 % — 0 % — — 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % —	F 28 Airbus, Concorde, Mercure, F 28 — Airbus, Concorde, Mercure, F 28 — — Airbus, Concorde, Mercure, F 28 F 28 F 28 —
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci 85.09 e 85.16: — Apparecchi di avvertimento per la protezione contro l'incendio — Rivelatori di fumo — Fari lampo anti-collisione — altri apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva	0 % 0 % 0 % 0 %	0 % 0 % 0 % 0 %	Airbus, F 28 Mercure, Concorde, F 28 Ogni tipo di aeroplano F 28
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	0 %	—	—

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati a tale data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
85.19	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento di circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, soppressori di sovracorrente, prese di corrente, portalampe, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:</p> <p>A. Apparecchi per l'interruzione ed il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione e il comando dei circuiti elettrici:</p> <p>— Interruttori utilizzati nei sistemi di caricamento, APU (Auxiliary Power Unit) ed illuminazione di soccorso</p> <p>— altri apparecchi</p> <p>B. Resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati</p> <p>C. Circuiti stampati</p> <p>D. Quadri di comando o di distribuzione</p>	<p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p>	<p>0 %</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Airbus, Mercure, F 28</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
85.20	<p>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica (compresi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi); lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica, utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:</p> <p>A. Lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione</p> <p>ex B. altri:</p> <p>— Lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, ivi compresi quelli a luce mista</p>	<p>0 %</p> <p>0 %</p>	<p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p>
85.21	<p>Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapore di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:</p> <p>A. Lampade, tubi e valvole</p> <p>B. Cellule fotoelettriche, compresi i transistori</p> <p>C. Cristalli piezoelettrici montati</p>	<p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo: ex C. altri: — Apparecchi indicatori della pressione dei motori	0 % ⁽¹⁾	—	—
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione: — Cavi elettrici presentati in forma di «piovra» o di «liccio» pronti per l'uso	0 %	—	—
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo	0 %	—	—
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono): B. Apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	0 %	—	—
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole e telemetri: A. Bussole	0 % ⁽¹⁾	—	—
	ex B. altri: — Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea	0 % ⁽¹⁾	—	—
	— Strumenti di meteorologia, telemetri	0 % ⁽¹⁾	—	—
ex 90.18	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia ed altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas): — Maschere ad ossigeno; apparecchi per respirare per l'equipaggio e per i passeggeri degli aerei	0 %	—	—

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati a tale data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce 90.14:			
	A. Manometri	0 %	—	—
	B. Termostati	0 %	—	—
	C. altri:			
	— Regolatori pneumatici utilizzati nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine.....	0 %	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— non nominati	0 %	—	—
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici od elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:			
	A. Strumenti ed apparecchi elettronici:			
	— Apparecchi rivelatori del campo magnetico terrestre mediante saturazione di circuiti magnetici (flux valve).....	0 % (1)	0 %	Airbus, Mercure, F 28, Concorde
	— Centrali anemometriche e strumenti annessi	0 % (1)	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Calcolatori di stallo.....	0 % (1)	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Apparecchi di controllo dell'erogazione e del consumo del carburante	0 % (1)	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Regolatori elettronici per il condizionamento dell'aria	0 % (1)	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Centrali inerziali	0 % (1)	0 %	Concorde
	— Strumenti ed apparecchi elettronici diversi dei sistemi d'allarme che segnalano la vicinanza del suolo.....	0 % (1)	—	—
	B. altri:			
	— Apparecchi indicatori di pressione del carburante e dell'olio di lubrificazione dei reattori	0 % (1)	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Apparecchi indicatori della quantità di olio per il controllo dei reattori.....	0 % (1)	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Apparecchi indicatori di velocità per la centrale anemometrica e per il controllo dei reattori	0 % (1)	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Apparecchi indicatori di temperatura per la centrale anemometrica e per il controllo dei reattori.....	0 % (1)	0 %	Airbus, Mercure, F 28
	— Indicatori elettromagnetici di pressione e moduli associati, destinati al controllo del funzionamento del sistema di immissione d'aria dei reattori	0 % (1)	0 %	Concorde
	— non nominati	0 % (1)	—	—

(1) Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati a tale data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B		
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati	
1	2	3	4	5	
90.29	<p>Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:</p> <p>A. Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettrici della sottovoce 90.28 A:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per: <ul style="list-style-type: none"> — Apparecchi rivelatori del campo magnetico terrestre mediante saturazione di circuiti magnetici (flux valve) — Centrali anemometriche e strumenti annessi — Calcolatori di stallo — Apparecchi di controllo dell'erogazione e del consumo del carburante — Regolatori elettronici per il condizionamento dell'aria — Centrali inerziali — altri strumenti e apparecchi elettronici della sottovoce 90.28 A del presente elenco <p>B. altri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per regolatori pneumatici utilizzati nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine della sottovoce 90.24 C — per gli altri apparecchi e strumenti della sottovoce 90.24 C — per: <ul style="list-style-type: none"> — Apparecchi indicatori di pressione del carburante e dell'olio di lubrificazione — Apparecchi indicatori della quantità di olio per il controllo dei reattori — Apparecchi indicatori di velocità per la centrale anemometrica e per il controllo dei reattori — Apparecchi indicatori di temperatura per la centrale anemometrica e per il controllo dei reattori — Indicatori elettromagnetici di pressione e moduli associati, destinati al controllo del funzionamento del sistema di immissione d'aria dei reattori — altri apparecchi della sottovoce 90.28 B 				
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Concorde	
		0 % ⁽¹⁾	—	—	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	—	—	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Airbus, Mercure, F 28	
		0 % ⁽¹⁾	0 %	Concorde	
		0 % ⁽¹⁾	—	—	

(¹) Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono stati importati e utilizzati a tale data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aeroplani categoria A	Aeroplani categoria B	
			Aliquota dei dazi	Aeroplani interessati
1	2	3	4	5
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.): — Meccanismi di orologeria usati nei sistemi automatizzati	0 %	—	—
91.11	Altre forniture di orologeria: ex F. altre: — degli apparecchi di cui alla voce 91.06 del presente elenco	0 %	—	—
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico: A. Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono: ex II. Apparecchi di riproduzione: — Riproduttori di musica e annunciatori automatici	0 %	0 %	Airbus, Mercure, Concorde, F 28
ex 92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce 92.11: — Registratori di voce nella cabina di comando della voce ex 92.11 A I	0 %	0 %	Airbus, Mercure, Concorde, F 28
	— Riproduttori di musica e annunciatori automatici della voce ex 92.11 A II del presente elenco	0 %	0 %	Airbus, Mercure, Concorde, F 28
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce 94.02) e loro parti: ex A. appositamente costruiti per aerodine: — Mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio	0 %	—	—
	— Parti e pezzi staccati dei mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio	0 %	—	—

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono stati sospesi totalmente o parzialmente quando tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la manutenzione e la riparazione su aeroplani ed elicotteri del peso a vuoto da 2 000 kg esclusi a 15 000 kg inclusi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Apparecchi interessati	
			Aeroplani	Elicotteri
1	2	3	4	5
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche e delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: ex P. Preparazioni dette «liquidi per trasmissioni idrauliche» (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi: — a base di esteri silicici o fosforici	0 %	Ogni tipo di aeroplano	Ogni tipo di elicottero
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	0 %	Ogni tipo di aeroplano	Ogni tipo di elicottero
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni	0 %	Ogni tipo di aeroplano	Ogni tipo di elicottero
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.): B. altre pompe: II. Pompe non nominate	0 %	F 27	—
	ex III. Parti e pezzi staccati delle pompe di cui alla sottovoce B II	0 %	F 27	—
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili: A. Riduttori di pressione	0 %	Ogni tipo di aeroplano	Ogni tipo di elicottero
	ex B. altri: — Valvole utilizzate nel sistema pneumatico e nel sistema di condizionamento dell'aria	0 %	F 27	—
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.): — Dispositivi di trasmissione a velocità costante (CSD)	0 %	VFW 614	—

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Apparecchi interessati	
			Aeroplani	Elicotteri
1	2	3	4	5
85.01	<p>Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>ex B. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:</p> <p>— Trasformatori-raddrizzatori d'intensità nominale di 100 ampère a 28 volt, per il sistema di produzione elettrica di corrente continua</p> <p>ex C. Parti e pezzi staccati:</p> <p>— Macchine generatrici a corrente continua della potenza di 10,5 kW</p> <p>— Convertitori rotanti a corrente alternata 115 V, 400 Hz, della potenza di 250 VA o 1800 VA</p> <p>— Macchine generatrici a corrente alternata, 120/208 V, della potenza di 15 kVA</p> <p>— Azionatori elettrici per il comando degli alettoni e delle alette ausiliarie</p> <p>— Convertitori statici a corrente alternata 115 V, 400 Hz, della potenza di 250 VA o 700 VA</p>	<p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p> <p>0 %</p>	<p>VFW 614</p> <p>F 27</p> <p>F 27</p> <p>F 27</p> <p>F 27</p> <p>F 27</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevamento, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:</p> <p>II. Apparecchi rice-trasmittenti</p> <p>ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, esclusi gli apparecchi per la radiodiffusione e gli apparecchi di televisione</p> <p>B. altri apparecchi</p> <p>C. Parti e pezzi staccati:</p> <p>II. Pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» e il cui maggiore diametro non supera 25 mm</p> <p>III. altri</p>	<p>8 %⁽¹⁾</p> <p>8 %⁽¹⁾</p> <p>8 %⁽¹⁾</p> <p>8 %⁽¹⁾</p> <p>8 %⁽¹⁾</p> <p>8 %⁽¹⁾</p>	<p>Ogni tipo di aeroplano</p>	<p>Ogni tipo di elicottero</p>

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani o di elicotteri che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o, sono importati e utilizzati a questa data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Apparecchi interessati	
			Aeroplani	Elicotteri
1	2	3	4	5
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce 90.14: ex C. altri: — Regolatori di pressione utilizzati nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine	0 %	F 27	—
90.28	Strumenti ed apparecchi elettrici od elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi: ex A. Strumenti ed apparecchi elettronici: — Apparecchi rivelatori del campo magnetico terrestre mediante saturazione di circuiti magnetici (flux valve)	0 % ⁽¹⁾	Ogni tipo di aeroplano	Ogni tipo di elicottero
	— Regolatori elettronici per il condizionamento dell'aria	0 % ⁽¹⁾	Ogni tipo di aeroplano	Ogni tipo di elicottero
	— Apparecchi indicatori della quantità di carburante	0 %	F 27	—
	— Temporizzatori elettronici utilizzati nel sistema di sbrinamento	0 %	F 27	—
	ex B. altri: — Trasmettitori di pressione utilizzati nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine	0 %	F 27	—
	— Indicatori doppi di pressione utilizzati nel sistema di condizionamento dell'aria e di pressurizzazione delle cabine	0 %	F 27	—
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci: ex A. Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettrici della voce 90.28 A: — di apparecchi indicatori della quantità di carburante	0 %	F 27	—
	— di temporizzatori elettronici utilizzati nel sistema di sbrinamento	0 %	F 27	—
	— di strumenti o apparecchi della voce 90.28 A ripresi nel presente elenco	0 % ⁽¹⁾	Ogni tipo di aeroplano	Ogni tipo di elicottero
	ex B. altri: — di strumenti e apparecchi della voce 90.28 B ripresi nel presente elenco	0 %	F 27	—

⁽¹⁾ Per essere ammessi al beneficio della sospensione, i prodotti in questione devono essere destinati alla manutenzione o alla riparazione di aeroplani o di elicotteri che appartengono a tipi che sono stati dichiarati idonei alla navigazione per la prima volta in uno degli Stati membri della Comunità anteriormente al 1° gennaio 1973 e che sono stati costruiti nella Comunità o sono importati e utilizzati a questa data su linee regolari da compagnie aeree della Comunità.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3075/75 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

relativo al trattamento tariffario applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria a taluni prodotti importati dai nuovi Stati membri e destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di alcune aerodine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3074/75 ⁽²⁾ ha tra l'altro sospeso, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, la riscossione dei dazi stabiliti dalla tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di taluni aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 000 kg; che tale sospensione è stata effettuata fino al livello del:

- 14,1 % per i tubi flessibili e soffiotti in siliconi rinforzati della sottovoce 39.07 E II;
- 9,6 % per le lamiere di alluminio pretrafilate a spessore variabile, di spessore pari o superiore ad 8 mm ed inferiore a 180 mm della voce 76.03;
- 5,2 % per i rivetti tubolari o a gambo biforcuto della voce 83.09;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

considerando che, al fine di mantenere la preferenza comunitaria per questi prodotti, occorre sospendere totalmente, durante lo stesso periodo, la riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria ai prodotti in questione importati dai nuovi Stati membri per essere utilizzati agli stessi scopi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, è totalmente sospesa la riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria ai prodotti figuranti in allegato, importati dai nuovi Stati membri e destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 000 kg, elencati nella colonna 3 del suddetto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽²⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aerei interessati
1	2	3
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso: E. di altre sostanze: ex II. altri: — Tubi flessibili e soffiotti in siliconi rinforzati	Airbus
ex 76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm: — Lamiere pretrafilate a spessore variabile, di spessore pari o superiore a 8 mm e inferiore a 180 mm	Airbus
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni: — Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	F 28

REGOLAMENTO (CEE) N. 3076/75 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per i prodotti oggetto del presente regolamento, la produzione nella Comunità è attualmente insufficiente o inesistente e che i produttori non possono coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi solo parzialmente in certi casi, a causa, in particolare, dell'esistenza di una produzione comunitaria, o totalmente in altri casi;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine

della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tali misure di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1976 i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti enumerati nell'allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. COLOMBO

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tassi dei dazi autonomi
ex 28.21	Triossido di cromo per la fabbricazione di cromo metallico o carburo di cromo (a)	12,4 %
ex 29.01 C I	Pineni	4 %
ex 29.16 A II	L-Acido malico, suoi sali e suoi esteri	0 %
ex 29.16 D	Dinoprostone (DCI) (Prostaglandina E ₂)	0 %
ex 29.22 E II	1,8-Naftilendiammina	0 %
ex 29.23 A II	Sale di trometamolo del dinoprost (DCI) (sale di trometamolo della prostaglandina F ₂ <i>alfa</i>)	0 %
ex 29.23 A II	Bis(2-dimetilammino)etere	0 %
ex 29.29	Cloruro di 1,3-bis-(4-clorobenzilidenammino) guanidina	0 %
ex 29.31 B	Acido 5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden) iden-3-ilacetico	0 %
ex 29.31 B	Naftiomato T (Tolnaftato) (DCI)	0 %
ex 29.35 Q	6-Esanolide (<i>epsilon</i> -caprolattone)	8,4 %
ex 29.35 Q	5-Etil-2-metilpiridina	0 %
ex 29.36	Solfatazolo (DCI)	0 %
ex 29.38 B II	Panthenol (DCI) (alcole pantotenilico)	0 %
ex 29.38 B II	D- e DL-Pantotenati di calcio	4,7 %
ex 29.39 D II	21-Cloro-9- <i>alfa</i> -fluoro-11- <i>beta</i> -idrossi-16- <i>alfa</i> , 17- <i>alfa</i> -isopropilidenodiossipregn-4-en-3,20- <i>dione</i>	0 %
ex 29.44 C	Cefazolina e suoi sali	0 %
ex 29.44 C	Sali di cefaloridina, di cefalotina e di cefalexina	6,4 %
ex 38.19 G	Catalizzatori costituiti da bis(2-dimetilammino)etere disciolto in glicole dipropilenico	0 %
ex 38.19 U	Bauxite calcinata (refrattaria)	0 %
ex 39.01 C III	Policaprolattone	12,8 %
ex 39.02 C VI a) e b)	Copolimeri ottenuti unicamente da alcole allilico con stirolo, aventi numero acetilico non inferiore a 175	0 %
ex 41.02 B	Pelli di vacchette delle Indie (Kips), intere o senza testa e zampe, di peso netto unitario superiore a 4,5 kg e inferiore o pari a 8 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	0 %
ex 44.22	Fusti e botti di quercia usati, riuniti o no, loro doghe e teste	0 %
ex 56.01 A	Fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>meta</i> -fenil-endiammina e di acido isoftalico	0 %
ex 62.03 A I	Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuti di iuta, usati	4 %
ex 68.02 B	Granulati e scaglie, colorati artificialmente	0 %
ex 70.19 A IV b)	Sferette di vetro di diametro inferiore a 0,1 mm ed aventi un indice di rifrazione di 2,26	0 %
ex 73.40 B e ex 84.59 B	Parti forgiate e lavorate al tornio in un solo pezzo, di oltre 150 t di peso per ogni singolo pezzo o con diametro esterno di oltre 6 000 mm, destinate a contenitori a pressione di reattori	0 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tassi dei dazi autonomi
ex 76.03	Nastri di lega di alluminio in rotoli contenente, come principali elementi di lega, lo stagno ed il rame in percentuali di peso comprese rispettivamente tra il 18 e 23 % e tra 0,7 e l'1,5 %, di larghezza compresa tra 75 e 230 mm e spessore tra 3 e 6,5 mm	0 %
ex 81.04 D I	Cromo, in forma di trucioli o granuli catodici, contenente in peso totale non più di 0,10 % di ossigeno, non più di 0,015 % di alluminio e non più di 0,001 % di composti di alluminio, insolubili in acido cloridrico 5N bollente o in acido perclorico fumante in ebollizione e considerato come Al, destinato alla produzione di leghe per la fabbricazione di pale, fisse o mobili per turbine a gas e di reattori (a)	0 %
ex 85.13 B	Convertitore di suono composto da una scatola quadrata di circa 30 cm di lato e avente uno spessore di circa 5 cm, la parte superiore della quale è a forma concava per contenere un ricevitore telefonico con una lampada che ne segnali l'utilizzo. Il «modem» (MODulatore/DEModulatore), converte i segnali di una telescrivente con trasmissione attraverso linee telefoniche o radio e riconverte segnali a destinazione di una telescrivente lontana	0 %

(a) Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno determinate dalle autorità competenti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3077/75 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

che sospende temporaneamente e totalmente i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria a taluni prodotti chimici importati dai nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, dell'atto ad esso allegato ⁽¹⁾,

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1976 i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria ai seguenti prodotti importati dai nuovi Stati membri sono totalmente sospesi:

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3076/75 ⁽²⁾ il Consiglio ha sospeso parzialmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1976 su taluni prodotti chimici;

considerando che per mantenere la preferenza comunitaria su tali prodotti è necessario sospendere totalmente per lo stesso periodo i dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria a tali prodotti importati dai nuovi Stati membri,

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 28.21	Triossido di dicromo per la fabbricazione di cromo metallico o carburo di cromo (a)
ex 29.35 Q	6-Esanolide (<i>epsilon</i> -caprolattone)
ex 29.38 B II	D- e DL-Pantotenati di calcio
ex 29.44 C	Sali di cefaloridina, di cefalotina e di cefalexina
ex 39.01 C III	Policaprolattone

(a) Il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni che saranno determinate dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽²⁾ Vedasi pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 17 novembre 1975

**relativa all'approvazione di una modificazione dell'atto costitutivo dell'impresa comune
«Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH» (SBK)**

(75/725/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha costituito la «Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH» (SBK) in impresa comune con decisione 75/328/Euratom ⁽¹⁾;

considerando che l'assemblea generale dell'impresa comune, durante la riunione del 19 giugno 1975, ha deciso un aumento del capitale sociale della società;

considerando che tale modificazione non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'impresa comune e che è opportuno quindi approvarla,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la modificazione dell'atto costitutivo dell'impresa comune SBK, allegata alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri e la SBK sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 8.

ALLEGATO

**Modificazione dell'atto costitutivo dell'impresa comune
«Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH» (SBK)**

1. Nell'articolo 4 l'importo di «57 000 000 di DM (cinquantasette milioni di marchi tedeschi)» è sostituito da quello di «127 000 000 di DM (centoventisette milioni di marchi tedeschi)».

2. Il testo dell'articolo 5, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Alla costituzione del capitale sociale partecipano:

- | | |
|---|---|
| a) Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft, Essen,
con conferimenti di: | 3 500 000 DM
14 000 000 DM
21 000 000 DM
48 942 500 DM |
| b) N.V. Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven, Arnhem,
con conferimenti di: | 750 000 DM
3 000 000 DM
4 500 000 DM
10 487 500 DM |
| c) Synatom, società per azioni, Bruxelles,
con conferimenti di: | 750 000 DM
3 000 000 DM
4 500 000 DM
10 487 500 DM |
| d) Central Electricity Generating Board, Londra,
con conferimenti di: | 2 000 000 DM
82 500 DM» |
-

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

(75/726/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che per concorrere alla realizzazione del mercato unico dei succhi di frutta e nettari di frutta, per precisare le condizioni di produzione in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori e per facilitare le relazioni commerciali con una concorrenza sana e leale è opportuno fissare norme comuni relativamente alla composizione, all'uso di denominazioni riservate, alle caratteristiche di fabbricazione e di etichettatura dei prodotti in questione;

considerando in effetti che le differenze esistenti tra le disposizioni nazionali relative a questi prodotti sono tali da ostacolare la libera circolazione e da creare condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che occorre innanzi tutto stabilire le norme di fabbricazione e di etichettatura applicabili ai succhi e nettari destinati al consumo diretto, nonché le norme concernenti le loro materie prime, garantendo che le denominazioni riservate nella presente direttiva non possano essere impiegate abusivamente;

considerando che la fissazione delle caratteristiche di composizione di nettari non ancora conosciuti al momento dell'adozione della presente direttiva costituisce una misura di applicazione di carattere tecnico e che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che la medesima cosa si verifica per la determinazione dei metodi di analisi relativi ai controlli dei criteri di purezza dei prodotti addizionati e

di trattamento utilizzati nella fabbricazione dei succhi e nettari di frutta nonché per la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni e dei metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione di tali succhi e nettari;

considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ⁽²⁾;

considerando che l'applicazione di alcune delle norme previste nella presente direttiva non può essere prevista al momento a causa delle difficoltà tecniche che ne deriverebbero;

considerando che, in taluni casi, è sufficiente stabilire un periodo supplementare al termine del quale la direttiva sarà applicata integralmente; che tale soluzione può essere adottata nel caso del tenore in anidride solforosa dei succhi d'uva e di arancia, nonché della chiarificazione dei succhi d'uva mediante ferrocianuro di potassio;

considerando che in altri casi è necessario mantenere le disposizioni nazionali accompagnate da una clausola di revisione;

considerando in particolare che le condizioni di eventuale utilizzazione degli acidi L-malico e DL-malico nei succhi e nettari di frutta, debbono essere esaminate nell'ambito di una regolamentazione più generale concernente l'impiego di taluni acidi in alimentazione;

considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di non adottare integralmente gli elenchi dei prodotti di addizione e di trattamento previsti nella presente direttiva finché non saranno stati fissati i criteri d'identità e di purezza di tali prodotti,

⁽¹⁾ GU n. C 25 del 28. 10. 1970, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 29. 11. 1969, pag. 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1. frutto:

il frutto, fresco o conservato col freddo, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali per la fabbricazione dei succhi o dei nettari di frutta e giunto al grado di maturazione adeguato. Il pomodoro non è considerato un frutto;

2. purea di frutta:

il prodotto fermentescibile, ma non fermentato, ottenuto setacciando la parte commestibile di frutti interi o pelati senza eliminazione di succo;

3. purea di frutta concentrata:

il prodotto ottenuto dalla purea di frutta mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione;

4. zuccheri:

a) *per la fabbricazione dei succhi di frutta*

- lo zucchero semi-bianco,
- lo zucchero (zucchero bianco),
- lo zucchero raffinato (zucchero bianco raffinato),
- il destrosio mono-idrato,
- il destrosio anidro,
- lo sciroppo di glucosio disidratato,
- il fruttosio;

b) *per la fabbricazione dei nettari di frutta e dei succhi di frutta ricostituiti, oltre agli zuccheri di cui alla lettera a)*

- lo sciroppo di glucosio,
- lo zucchero liquido,
- lo zucchero liquido invertito,
- lo sciroppo di zucchero invertito,
- la soluzione acquosa di saccarosio rispondente ai seguenti requisiti:

aa) materia secca: non inferiore al 62 % in peso,

bb) tenore di zucchero invertito (quoziente fruttosio/destrosio: 1,0 ± 0,2): non superiore al 3 % in peso sulla materia secca,

cc) ceneri conduttimetriche: non superiori allo 0,3 % in peso della materia secca,

dd) colorazione della soluzione: non superiore a 75 unità ICUMSA,

ee) tenore residuo di anidride solforosa: non superiore a 15 mg/kg sulla materia secca;

5. succo di frutta:

a) il succo ottenuto da frutti con procedimento meccanico, fermentescibile, ma non fermentato, avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici del succo dei frutti da cui proviene.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta proviene dall'endocarpo; tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero, conformemente alle buone norme di fabbricazione che devono permettere di ridurre al massimo nel succo la presenza di costituenti delle parti esterne del frutto;

b) per succo di frutta s'intende altresì il prodotto ottenuto con succo di frutta concentrato, mediante

— restituzione della proporzione d'acqua estratta dal succo al momento della concentrazione, mediante aggiunta d'acqua che presenti caratteristiche appropriate, soprattutto dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico in modo da garantire le qualità essenziali del succo e

— restituzione dell'aroma mediante sostanze aromatizzanti recuperate all'atto della concentrazione del succo di frutta in questione, o di succhi di frutta della stessa specie

e che presenta pertanto caratteristiche organolettiche ed analitiche equivalenti a quelle del succo di frutta ottenuto, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), con frutta della stessa specie;

6. succo di frutta concentrato:

il prodotto ottenuto dal succo di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte dell'acqua di costituzione. Allorché il prodotto è destinato al consumo diretto, la concentrazione deve essere almeno del 50 %;

7. nettare di frutta:

il prodotto non fermentato ma fermentescibile, ottenuto mediante aggiunta d'acqua e di zuccheri al succo di frutta, al succo di frutta concentrato, alla purea di frutta, alla purea di frutta concentrata o a un miscuglio di questi prodotti e che sia inoltre conforme all'allegato;

8. succo di frutta disidratato:

il prodotto ottenuto dal succo di frutta mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua di costituzione.

c) «Succo e polpa», ai nettari di frutta ottenuti esclusivamente con purea di frutta, eventualmente concentrata,

d) «Aeblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri,

e) «Sur saft», completata dall'indicazione, in lingua danese, della frutta utilizzata per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dal ribes nero, dalle ciliegie, dal ribes rosso, dal ribes bianco, dai lamponi, dalle fragole, o dalle bacche di sambuco.

3. Quando il prodotto proviene da una sola specie di frutto, l'indicazione di tale specie si sostituisce al termine «frutta» o accompagna le denominazioni che non comportano tale termine.

4. Il paragrafo 1 non impedisce l'uso in Danimarca dell'espressione «sød . . . saft» o «sødet . . . saft», completata dall'indicazione della frutta adoperata per designare un prodotto fabbricato utilizzando:

- succo ottenuto dal ribes nero, dalle ciliegie, dal ribes rosso, dal ribes bianco, dai lamponi, dalle fragole, o dalle bacche di sambuco,
- e zuccheri aggiunti in quantità superiore ai 200 g per litro,

purché la quantità di tali zuccheri e le modalità di utilizzazione del prodotto siano indicate.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i prodotti di cui all'articolo 1, punti da 5 a 8, possano essere commercializzati soltanto se conformi alle norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato.

2. Fatte salve le future disposizioni comunitarie in materia, gli articoli da 4 a 12 si applicano unicamente ai succhi di frutta, ai succhi di frutta concentrati, ai nettari di frutta ed ai succhi di frutta disidratati destinati al consumo diretto, ai succhi di frutta concentrati utilizzati per la fabbricazione di succhi o nettari di frutta destinati al consumo diretto ed ai succhi di frutta utilizzati per la fabbricazione dei nettari di frutta destinati al consumo diretto.

Articolo 3

1. Le denominazioni di cui all'articolo 1, punti da 5 a 8, sono riservate ai prodotti ivi definiti e devono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), essere utilizzate nel commercio per designarli.

2. Sono inoltre riservate le denominazioni:

a) «Vruchtendrank», ai nettari di frutta,

b) «Süssmost», ai nettari di frutta ottenuti esclusivamente con succhi di frutta, con succhi di frutta concentrati, o con un miscuglio di questi due prodotti, non commestibili allo stato naturale per l'elevata acidità naturale,

1. Sono autorizzati per la fabbricazione dei succhi di frutta esclusivamente:

a) la mescolanza di succhi di frutta di una o più specie;

b) il trattamento con:

- acido l-ascorbico (E 300) nella dose necessaria per l'effetto antiossidante,
- azoto,
- anidride carbonica (E 290),
- enzimi pectolitici,
- enzimi proteolitici,

Articolo 4

- enzimi amilolitici,
 - gelatina alimentare,
 - tannino,
 - bentonite,
 - gel di silice,
 - caolino,
 - carboni,
 - coadiuvanti di filtrazione inerti (perlite, amianto, diatomite lavata, cellulosa, poliamide insolubile);
- c) i procedimenti e i trattamenti fisici usuali, come i trattamenti termici, la separazione alla turbina e la filtrazione; l'applicazione di alcuni procedimenti e trattamenti può essere limitata o vietata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

2. Sono inoltre autorizzate,

- a) per i succhi di frutta diversi da quelli di pera e d'uva, l'aggiunta di zuccheri alle seguenti condizioni:

- i) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a 15 g per litro di succo, per la loro correzione;
- ii) in quantità, espressa in sostanza secca, non superiore a

— 40 g/l di succo, per il succo di mela; tale aggiunta può tuttavia essere vietata dagli Stati membri,

— 200 g/l di succo, per i succhi di limone, di limetta, di bergamotto, di ribes rosso e bianco e di ribes nero,

— 100 g/l di succo negli altri casi, per ottenere un gusto zuccherato;

- b) per il succo d'uva:

— il trattamento con le seguenti sostanze:

- anidride solforosa (E 220),
- solfito di sodio (E 221),
- solfito acido di sodio (bisolfito di sodio) (E 222),
- disolfito di sodio (pirosolfito di sodio o metabisolfito di sodio) (E 223),
- disolfito di potassio (pirosolfito di potassio o metabisolfito di potassio) (E 224),

— solfito di calcio (E 226),

— solfito acido di calcio (bisolfito di calcio) (E 227),

purché il tenore totale di dette sostanze espresse in anidride solforosa del succo offerto o fornito al consumatore non superi 10 mg/l di succo; tale limite è tuttavia portato a 50 mg per il succo d'uva fabbricato o importato nella Comunità prima della scadenza di un periodo di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva;

- la desolfitazione mediante procedimenti fisici;
- la chiarificazione con caseina, bianco d'uovo e altre albumine animali;
- la disacidificazione parziale con tartrato neutro di potassio o con carbonato di calcio, il quale ultimo può eventualmente contenere piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi D-tartarico e L-malico;

- c) per il succo di ananasso, l'aggiunta di acido citrico (E 330) in quantità non superiore a 3 g/l.

3. È vietata l'aggiunta di zuccheri e di acidi ad uno stesso succo di frutta.

4. In caso di aggiunta di più acidi ad uno stesso succo o nettare di frutta, la somma delle quantità aggiunte di ciascuno di essi, espresse in percentuale della quantità massima autorizzata, non deve superare 100.

Articolo 5

Durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri possono mantenere, per il trattamento del succo di uve, le disposizioni nazionali che autorizzano la chiarificazione mediante ferrocianuro di potassio; in questo caso il trattamento è effettuato sotto controllo ufficiale. Il prodotto finito sottoposto a tale trattamento non deve contenere nessun composto cianico sotto forma di soluzione.

Articolo 6

Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il tenore di un succo di frutta in anidride solforosa, costatato durante l'analisi, non deve superare 10 mg per litro di succo.

Tuttavia, tale limite è portato a 20 mg per il succo d'arancia fabbricato o importato nella Comunità prima della scadenza di un periodo di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

Articolo 7

1. Per la fabbricazione dei nettari di frutta sono autorizzati esclusivamente:

- a) la mescolanza tra di loro di nettari di frutta di una o più specie, eventualmente con aggiunta di succo o purea di frutta;
- b) i trattamenti ed i procedimenti elencati all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c).

2. Sono altresì autorizzati:

- a) l'aggiunta di zuccheri in quantità non superiore al 20 % in peso rispetto al peso totale del prodotto finito;
- b) l'aggiunta di acqua in quantità tale che il tenore in succhi e/o in purea di frutta e l'acidità totale del prodotto finito non siano inferiori ai tassi fissati nell'allegato; in caso di mescolanza, il tenore in succhi e/o in purea e l'acidità totale sono proporzionalmente conformi ai tassi fissati nell'allegato;
- c) per la fabbricazione dei nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la sostituzione totale degli zuccheri con il miele, rispettando il limite del 20 % indicato alla lettera a);
- d) per la fabbricazione dei nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), quando siano ottenuti con pere o pesche o con una mescolanza di questi frutti, l'aggiunta di acido citrico in quantità non superiore a 5 g per litro di prodotto finito; tuttavia, l'acido citrico può essere sostituito totalmente o in parte con una quantità equivalente di succo di limone.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può estendere l'applicazione del paragrafo 2, lettera d), ad altri nettari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

4. Secondo la procedura prevista all'articolo 14, l'allegato può essere completato con l'indicazione di altri frutti e specificando i criteri di composizione ad essi attinenti.

Articolo 8

Per la fabbricazione dei succhi di frutta concentrati sono autorizzati esclusivamente:

- a) i trattamenti e i procedimenti di cui all'articolo 4;
- b) la disidratazione parziale del succo di frutta mediante trattamenti o processi fisici, ad esclusione

del fuoco diretto; l'utilizzazione di determinati trattamenti o processi può essere limitata o vietata dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione;

- c) la restituzione degli aromi mediante sostanze aromatizzanti recuperate all'atto della concentrazione del succo di frutta di base o di succhi di frutta della stessa specie; tale aggiunta è obbligatoria per i succhi di frutta concentrati destinati al consumo diretto.

Articolo 9

Per la fabbricazione dei succhi di frutta disidratati è inoltre autorizzata la disidratazione quasi totale del succo di frutta mediante trattamenti o processi fisici ad esclusione del fuoco diretto ed è obbligatoria la restituzione dei componenti aromatici essenziali provenienti dalla stessa specie di frutta o eventualmente recuperati nel corso della disidratazione.

Articolo 10

I trattamenti e processi previsti agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 non debbono lasciare nei prodotti trattati residui di qualsiasi sostanza in quantità tale che possa presentare un pericolo per la salute umana.

Articolo 11

1. Le sole indicazioni obbligatorie da far figurare sugli imballaggi, recipienti o etichette dei prodotti definiti all'articolo 1, punti da 5 a 8, in modo ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile, sono le seguenti:

- a) la denominazione loro riservata in conformità dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 3; tuttavia
 - i) gli Stati membri possono rendere facoltativo l'uso della denominazione «nettare di frutta» per uno o più prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, allorché le denominazioni ivi elencate sono usate per indicare tali prodotti;
 - ii) per i prodotti provenienti da due o più specie di frutti, tranne nel caso d'impiego di succo di limone alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), la denominazione è seguita, o la parola frutti è sostituita, in tale denominazione, dall'enumerazione in ordine decrescente secondo le quantità presenti di frutti utilizzati;

- iii) per i prodotti di cui all'articolo 1, punto 8, la dicitura «disidratato» può essere seguita o sostituita dalla dicitura «liofilizzato» o da qualsiasi altra indicazione analoga sul procedimento di disidratazione utilizzato;
- b) per i succhi di frutta ottenuti esclusivamente o parzialmente a partire da succhi di frutta concentrati la dicitura «a base di ... concentrato». Questa dicitura deve essere iscritta immediatamente vicino alla denominazione, bene evidenziata rispetto a questa ed a ogni altro contesto e in caratteri ben visibili;
- c) la dicitura «con polpa» o dicitura analoga per i nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non designati unicamente dalla menzione «succo e polpa» ai sensi delle disposizioni nazionali di cui alla lettera a), punto i);
- d) il volume nominale, espresso in litri, centilitri o millilitri, per i prodotti indicati all'articolo 1, punti 5, 6 e 7, il peso nominale, espresso in chilogrammi o grammi per i prodotti indicati all'articolo 1, punto 8. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia, si applicano le disposizioni nazionali relative alla misurazione e all'indicazione del volume nominale e del peso nominale.
- Fino alla scadenza del periodo transitorio durante il quale è autorizzato nella Comunità l'uso delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato II della direttiva 71/354/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾, l'indicazione del peso o del volume nominale del contenuto espressa in unità di misura del sistema internazionale è accompagnata, qualora l'Irlanda o il Regno Unito lo richiedano per i prodotti commercializzati nel loro territorio, dall'indicazione del volume o del peso nominale del contenuto espressa in unità di misura del sistema imperiale calcolate in base ai seguenti tassi di conversione:
- 1 ml = 0,0352 fluid ounces
 1 l = 1,760 pints o
 0,220 gallons
 1 g = 0,0353 ounces (avoirdupois)
 1 kg = 2,205 pounds;
- e) per il succo di frutta concentrato e il succo di frutta disidratato destinati alla vendita diretta al consumatore, la quantità d'acqua necessaria per riportare il prodotto alla densità normale del succo di frutta corrispondente e per il succo di frutta concentrato destinato alla fabbricazione di succhi o di nettari di frutta, il grado di concentrazione di tale concentrato;
- f) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del condizionatore o di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità;
- g) per i prodotti contenenti più di 10 mg/l di anidride solforosa, un'indicazione relativa a tale tenore conformemente alle norme di etichettatura vigenti nello Stato membro di consumo;
- h) per il nettare di frutta, l'indicazione del tenore minimo effettivo di succo di frutta, di purea di frutta o di miscuglio di tali ingredienti mediante la dicitura «tenore di frutta: ... % minimo»; questa dicitura deve essere iscritta immediatamente vicino alla denominazione, bene evidenziata rispetto a questa e ad ogni altro contesto e in caratteri ben visibili;
- i) la dicitura «gassato», quando il tenore di anidride carbonica dei prodotti definiti all'articolo 1, punti 5, 6 e 7, è superiore a 2 g per litro;
- j) per i succhi di frutta con aggiunta di zuccheri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), l'indicazione «zuccherato» inclusa nella denominazione; tale indicazione deve essere altrettanto chiara quanto il resto della denominazione; quest'ultima deve essere accompagnata da una dicitura che indichi chiaramente la quantità massima di zucchero aggiunto, calcolata in materia secca ed espressa in grammi per litro; tale quantità non può essere superiore al 15 % della quantità effettivamente aggiunta;
- k) per il nettare di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la dicitura:
- «con miele», quando il miele è usato senza aggiunta di zucchero,
 — «con succo di limone», quando il succo di limone è usato da solo senza aggiunta di acido;
- l) per i succhi di frutta acidificati, la cui etichettatura non preveda un elenco degli ingredienti, la dicitura «con acido» o «con acidi», secondo il caso, seguita dal nome del o degli acido(i) utilizzato(i).
2. Tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g), devono figurare nello stesso campo visivo.
3. Se i prodotti definiti dall'articolo 1, punti 5, 6 e 7, sono condizionati in recipienti di contenuto nominale superiore a 5 litri o a 5 kg per i prodotti di

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 29. 10. 1971, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

cui all'articolo 1, punto 8, e non sono venduti al dettaglio, le diciture di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), h), i), j), k) e l), possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento, a condizione che i recipienti siano chiaramente identificabili per mezzo di tali documenti.

4. Per i prodotti definiti all'articolo 1, punti da 5 a 8, messi in vendita per mezzo di apparecchi distributori, gli Stati membri possono limitare alla sola denominazione esclusiva le diciture di etichetta previste al presente articolo.

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione:

- a) dello stabilimento di fabbricazione per la loro produzione nazionale,
- b) del paese d'origine; tale ultima menzione non può tuttavia essere richiesta per i prodotti fabbricati all'interno della Comunità.

6. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali che impongono l'indicazione dell'elenco degli ingredienti, compresi gli additivi.

7. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre la menzione del tipo degli zuccheri impiegati nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

8. Qualsiasi riferimento ad un effetto profilattico o terapeutico è vietato nelle scritte che figurano sul recipiente o sull'etichetta dei prodotti definiti all'articolo 1, punti da 5 a 8. L'aggiunta dell'acido l-ascorbico a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non autorizza alcun riferimento alla vitamina C.

9. Gli Stati membri si astengono dal precisare oltre a quanto previsto al paragrafo 1 le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni prescritte in tale paragrafo.

Tuttavia, gli Stati membri possono vietare nel loro territorio il commercio dei prodotti definiti all'articolo 1, paragrafi da 5 a 8, se le indicazioni previste al paragrafo 1, lettere a), b), c), e), g), h), i), j), k) e l) e, eventualmente, al paragrafo 6 non figurano nella o nelle lingue nazionali sul recipiente o sull'etichetta.

10. I paragrafi da 1 a 9 devono applicarsi fatte salve le disposizioni che la Comunità adotta in materia di etichettatura di prodotti alimentari.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti definiti all'articolo 1, punti da 5 a 8, conformi alle norme previste nella presente direttiva e nel suo allegato, non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento o l'etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi

- di tutela della salute pubblica,
- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

Articolo 13

Sempre che non siano già altrimenti determinati, vengono determinati

- a) dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione:
 - i) i criteri d'identità e di purezza dei prodotti addizionati e di trattamento di cui agli articoli 4 e 7; tale determinazione deve avvenire al più tardi due anni dopo la notifica della presente direttiva;
 - ii) le caratteristiche analitiche e microbiologiche dei prodotti definiti all'articolo 1, punti da 5 a 8;
- b) con la procedura di cui all'articolo 14:
 - i) i metodi di analisi necessari per il controllo dei suddetti criteri di purezza;
 - ii) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi d'analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti definiti all'articolo 1, punti da 5 a 8.

Articolo 14

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando tali misure non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 15

Le disposizioni di cui all'articolo 14 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il comitato è consultato per la prima volta, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 16

1. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative nazionali secondo cui

a) è autorizzata la vitaminizzazione dei prodotti contemplati dalla presente direttiva;

b) possono essere autorizzati procedimenti di diffusione per la fabbricazione di succhi di frutta diversi dal succo d'uva, di agrumi, di ananassi, di pere, di pesche e di albicocche destinati alla fab-

bricazione di succhi di frutta concentrati, purché i succhi concentrati in tal modo ottenuti siano tali da soddisfare ai requisiti previsti dall'articolo 1, punto 5, per quanto riguarda i succhi di frutta ottenuti da succhi di frutta concentrati e che presentino caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle dei succhi concentrati ottenuti con procedimenti che fanno uso di mezzi meccanici;

c) — ai succhi di ananasso, di mela, d'arancia e di pompelmo possono essere aggiunte le sostanze previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, purché la quantità totale aggiunta espressa in anidride solforosa, non superi 50 mg/l;

— al succo di limone e al succo di limetta possono essere aggiunte le sostanze previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, purché la quantità totale aggiunta, espressa in anidride solforosa, non superi 350 mg/l;

d) il dimetilpolisilossano può essere usato nei succhi di ananasso, fino a un limite di 10 mg/l;

e) l'acido lattico può essere aggiunto fino a un limite di 5 g/l ai nettari di frutta di cui all'articolo 1, punto 7, quando sono ottenuti da mele, da pere o da un miscuglio di questi frutti;

f) il miele, unitamente agli zuccheri, può essere aggiunto ai nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), quando questi sono ottenuti da pere e da pesche, purché sia rispettato il limite del 20 % fissato all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c);

g) l'acido citrico può essere aggiunto al succo d'uva fino a un limite di 3 g/l, sempreché tale aggiunta sia autorizzata al momento della notifica della presente direttiva;

h) gli acidi L-malico e DL-malico possono essere aggiunti, singolarmente o in combinazione tra loro, sino a un limite di 3 g/l al succo di ananasso e ai nettari di frutta di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), quando sono ottenuti da pere o da pesche, sempreché tale aggiunta sia autorizzata al momento della notifica della presente direttiva.

2. Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la Commissione riesaminerà le deroghe previste al paragrafo 1, lettere da a) a g), e proporrà eventualmente al Consiglio le modifiche necessarie.

La deroga di cui al paragrafo 1, lettera h), termina al momento in cui entra in vigore una regolamentazione comunitaria per l'uso degli acidi alimentari nei prodotti alimentari; tale regolamentazione deve essere adottata al più tardi tre anni dopo la notifica della presente direttiva.

Articolo 17

La presente direttiva non si applica:

- a) ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità;
- b) agli elementi dietetici, fino all'entrata in vigore di disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 18

1. Entro un termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano, se necessario, le loro legislazioni per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

La legislazione così modificata è applicata in modo

- da ammettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva, due anni dopo la sua notifica,
- da vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, tre anni dopo la sua notifica.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di vietare la fabbricazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva, due anni dopo la sua notifica.

3. Tuttavia gli Stati membri possono differire l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), ultimo trattino, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), fino alla messa in applicazione dei criteri di identità e di purezza di cui all'articolo 13, lettera a), punto i).

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI NETTARI DI FRUTTA

Nettari di	Acidità minima totale espressa in g di acido tartarico per l di prodotto finito	Tenore minimo in succo e/o in purea espresso in % del peso del prodotto finito
I. Frutti dal succo acido non commestibile allo stato naturale:		
guaiava	6	25
frutti di passiflora (<i>passiflora edulis</i>)	8	25
ribes nero	8	25
ribes bianco	8	25
ribes rosso	8	25
uva spina	9	30
frutti di olivello spinoso	9	25
prugne	8	30
prugne	6	30
susine	6	30
bacche di sorbe	8	30
cinorrodi (frutti di rosa sp.)	8	40
marasche	8	35
altre ciliegie	6	40
mirtilli neri	7	40
bacche di sambuco	7	50
lamponi	7	40
albicocche	6 ⁽¹⁾	40
fragole	5 ⁽¹⁾	40
more	6	40
mirtilli	9	30
cotogne	7	50
lazzeruole	8	30
altri frutti appartenenti a questa categoria	—	25
II. Frutti dal succo commestibile allo stato naturale:		
mele	6	50
pere	6	50
pesche	4	45
agrumi	7	50
altri frutti appartenenti a questa categoria	—	50

⁽¹⁾ Limite non applicabile nel caso del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).